

**CONVENZIONE PER LE RITENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE  
DIPENDENTE MEDIANTE ATTO DI DELEGAZIONE**

**Tra**

L'ARES 118 con sede in Roma, Via Portuense, n. 240 - Partita IVA e Codice Fiscale 08173691000-, d'ora in avanti denominata "Azienda", nella persona del Direttore Amministrativo il Dott. Giosuè Calabrese, nato a Roma il 8/07/1958, C.F. CLBGSI58L08H501C, domiciliato per la carica presso la stessa Azienda e all'uopo delegato dal Direttore Generale il Dott. A. De Santis con deliberazione n. 238 del 23/06/2011.

e

l'Istituto Bancario del lavoro S.p.A. - IBL Banca S.p.A. ( P.I 00897081006 C.F. 00452550585 ) con sede legale in Roma, Via di Campo Marzio, n. 46, cap. 00186, e iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari al n.5578 tenuto presso la Banca d'Italia, d'ora in avanti denominata "Società", in persona del suo Procuratore Dr. Fabio Pieri nato a Roma 04/05/1970 ,C.F. PRIFBA70E04H501V munito dei necessari poteri di firma, giusta procura allegata alla presente da cui viene la carica (Procura Notaio Andrea Panno del 6 ottobre 2011, Repertorio n. 692 - Raccolta n. 521);

**premesso che**

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti ARES 118, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi


**Visti**

Il DPR 180/50, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, la circolare del 3 giugno 2005, n.21/RGS, e in particolare il regolamento aziendale dell'ARES 118 (deliberazione del 9 Febbraio 2012 n.76) in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti ARES 118.

**Preso atto**

che la IBL BANCA S.P.A. rientra tra gli Istituti previsti dall'art. 15 DPR 180/50 e del D.lgs. N. 141 del 13 agosto 2010 art. 10 a favore dei quali possono essere rilasciate delegazioni convenzionali.

<b>Si conviene e stipula quanto segue</b>	
<b>REGISTRATO CON EURO</b> 168,00	<b>N. 13704</b> <b>Serie 3</b> <b>Data 22-6-2012</b>
<b>TRIBUNALE DI ROMA</b> <b>PROCURATORE GENERALE</b> <b>IN ROMA</b> <b>LEONARDO</b> <b>NUMERO 2</b> <b>AUGUSTO</b>	



## Art. 1

L'Azienda si impegna ad operare le ritenute sulle competenze mensili dei propri dipendenti a favore della Società delegataria, in misura non superiore ai limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180, tranne nei casi in cui:

- a) si verifichi interruzione o sospensione degli assegni;
- b) sia già presente sugli emolumenti stipendiali una delegazione di pagamento.

In caso di concorso di cessione del V<sup>^</sup> con delegazione di pagamento convenzionale ciascuno dei due Istituti non può singolarmente superare il limite del quinto dello stipendio mensile, come determinato ai sensi dell'art.5 DPR 180/50.

## Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a dieci anni.

Per il personale a tempo determinato la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento non può eccedere il rimanente periodo del contratto di lavoro.

## Art. 3

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt.60, 61 e 62 del T.U. n.180/1950 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione: diversamente verrà operata un'automatica riduzione della quota delegata al fine di rientrare nel suddetto limite.

In caso di subentro di pignoramenti (ex art. 68 – 69 - 70 T.U. 180/1950) la quota delegata verrà ridotta per rientrare nel 50% dello stipendio o sospesa nei casi dovesse superare il 50%;

L'Azienda non risponde per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

## Art. 4

L'Azienda si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario IBAN IT16 H 03263 03299 000000000080 presso la IBL Banca S.p.A. della società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.



*[Handwritten signature]*

## Art. 5

La Società, quale corrispettivo per l'attività prestata dall'Azienda, si impegna a sostenere l'onere annuo in relazione alle deleghe già attive (per la parte residua delle trattenute) e per quelle attivate nel periodo di vigenza della convenzione sulla base del seguente calcolo:

1 - per ogni richiesta di nuova delega convenzionale o di rinnovo di delega convenzionale per la stipula di prestiti personali la somma di € 18,00 (euro diciotto/00) dovuti alla sottoscrizione;

2- la somma di € 2,05 (euro due/05) mensili per ogni singola delega convenzionale rilasciata per la stipula di prestiti da cui derivi l'espletamento mensile di una serie di adempimenti da operare nei confronti del personale dipendente e/o delle società con relativo versamento in favore di queste ultime delle quote delegate (es. in un anno € 2,05 x 12 mesi = € 24,60);

3- le somme di cui ai punti precedenti saranno discrezionalmente aumentate da parte dell'ARES 118 in riferimento all'eventuale maggior onere da sostenere per personale e strumenti informatici al fine di garantire il servizio offerto ai dipendenti ed in ragione del numero di deleghe aggiuntesi nel corso dell'anno;

4-la società finanziaria all'atto della stipula della convenzione dovrà produrre attestazione di versamento di € 98,40 (euro novantotto/40) eseguito a titolo di acconto relativamente a numero 4 deleghe per il primo anno di validità della convenzione .

## Art. 6

La Società, all'atto della stipula della presente convenzione, produce attestazione di versamento di € 98,40 (euro novantotto/40) eseguito, a titolo di acconto, relativamente a n 4 deleghe per il primo anno di validità della convenzione.


In particolare la Società si obbliga a corrispondere l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a €. 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione o di rinnovo e €.2,05 (euro due/05) mensili per ogni altra delega attiva.

La Società, entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvederà al versamento delle somme dovute per l'onere relativo all'anno precedente.

## Art. 7

I versamenti relativi all'onere economico posto a carico della Società debbono essere eseguiti sul c/c bancario IBAN IT17L0100503219000000218000 presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n.19, via di Santa Prisca, 28, 00153 Roma - intestato all'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118 di Roma, con l'indicazione della seguente specifica causale di versamento:

- 1) " codice 1 Convenzione IBL Banca S.p.A. (1° pagamento già effettuato con Bonifico del 06/06/2012 CRO 81581192910 e saldo a fine anno);
- 2) " codice 1 Convenzione IBL Banca S.p.A. n.....deleghe - anno.....



3

## **Art. 8**

Nel caso in cui la Società non provveda ad effettuare i versamenti previsti dall'art. 6 l'Azienda sospenderà la trattenuta delle ritenute di cui all'art. 1 della presente convenzione dandone comunicazione alla medesima. La predetta sospensione non comporterà alcun pregiudizio nei confronti dei dipendenti interessati che resteranno comunque obbligati a provvedere autonomamente.

## **Art. 9**

Per la concessione dei prestiti tramite atto di delega il singolo dipendente dovrà presentarsi presso la UOC Trattamento Economico per la richiesta del certificato di servizio uso delega indicando la Società concedente il credito e compilare l'apposito prestampato (All.to 5 del regolamento aziendale) in ogni sua parte.

Tale atto di delega produrrà i suoi effetti, nei limiti della presente convenzione, esclusivamente ad avvenuta accettazione da parte dell'Azienda, che dovrà riceverlo in originale e in duplice copia, dalla Società o dal dipendente.

## **Art. 10**

L'Azienda, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile, successiva a quella di ricezione dell'attestazione della documentazione idonea alla dimostrazione dell'estinzione della precedente delegazione e della effettiva avvenuta somministrazione del finanziamento al dipendente..

Il rinnovo della Delegazione potrà avvenire soltanto nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 39 del D.P.R. 180/1950.


## **Art. 11**

La presente convenzione ha durata biennale con esclusione di rinnovo tacito ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere dalla convenzione stipulata, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno senza restituzione dei ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

## **Art. 12**

Nel caso in cui la convenzione non venga rinnovata le ritenute di cui all'art.1 relative alle deleghe accettate dall'Azienda fino alla data di validità della convenzione, continueranno ad essere operate a condizione che la Società provveda al pagamento degli oneri di cui agli artt. 5 e 6 e continuino a sussistere, per la stessa, i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La mancanza delle condizioni di cui al precedente capoverso comporterà la sospensione delle ritenute di cui all'art.1 senza alcun pregiudizio nei confronti dei dipendenti interessati, comunque obbligati a provvedere autonomamente.



4

### Art. 13

La Società si impegna ad espletare la sua attività direttamente (come indicato nelle lettere di accreditamento della Società del 21/05 e il 5/06 u.s. allegate al presente atto) o per il tramite di agenti in attività finanziaria abilitati con regolare mandato (vincolati da contratto monomandatario) con il quale potranno essere accreditati presso l'Ares 118. Le condizioni economiche della delegazione convenzionale dovranno prevedere un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) inferiore ai tassi medi così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "prestiti contro cessioni del quinto dello stipendio" e come meglio definito all'art. 5 comma 4 del regolamento di cui alla deliberazione dell' Azienda n.76 del 09/02/2012 parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### Art. 14

Nel periodo di vigenza della convenzione indicato all'art.11, la Società si impegna a comunicare all'Azienda entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale – o la perdita dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività secondo quanto stabilito dal D.L.vo 141 del 13.08.2010.

La violazione di tale impegno costituisce motivo di immediata risoluzione della convenzione.

### Art. 15

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetta a registrazione con relativa spesa a carico della Società.

### Art. 16

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel regolamento aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e alle circolari ministeriali emesse nel corso del tempo dallo Stato.

### Art. 17

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Società

Dott. Fabio Pierri  
Per procura speciale di IBL Banca SpA  
Rep. nr. 692 del 30 settembre 2011  
Notaio in Roma - Andrea Panno  
Roma,

12/06/2012

Per l'Azienda ARES 118

Il Direttore Amministrativo

Dott. Giosuè Calabrese

Dr. Andrea PANNO  
NOTAIO  
Via E. Q. Visconti, 99 - 00193 Roma  
Tel. 066892713 (r.a.) - Fax 066869527  
E-Mail: andrea.panno@notarfoto.it

10

Repertorio N. 692

Raccolta N. 521

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di settembre.

In Roma, alla Via di Campo Marzio n. 46 presso la sede legale

dell'"IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A." o in forma ab-

breviata "IBL BANCA"

(30.09.2011)

Avanti a me Dottor Andrea Panno, Notaio in Roma con Studio in

Via Ennio Quirino Visconti n. 99, iscritto nel Collegio dei

Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è presente il Signor:

- GIORDANO Mario, nato a Biella (BI) il giorno 8 Maggio 1961,

codice fiscale dichiarato GRD MRA 61E08 A859S, domiciliato per

la carica in Roma, presso la sede della società in appresso

indicata, il quale interviene al presente atto nella sua qua-

lità di Consigliere e Amministratore delegato della Società

"IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A" o in forma abbreviata

"IBL BANCA" (di seguito "Banca"), con sede legale in Roma alla

Via Campo Marzio n. 46, capitale sociale Euro 12.500.000,00

(dodicimilionicinquecentomila virgola zero zero) interamente

versato, rappresentato da n. 12.500.000 (dodicimilionicinque-

centomila) azioni del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero

zero) cadauna, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5578, par-

tita iva n. 00897081006, codice fiscale ed iscrizione al Regi-

stro delle Imprese di Roma n. 00452550585 ed iscritta al n. 43658 del Repertorio Economico Amministrativo, di nazionalità italiana, Capogruppo del Gruppo Bancario "IBL BANCA" ai sensi dell'articolo 61 comma del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni, iscritta all'Albo di cui all'articolo 64 del T.U. Bancario con il codice banca 3263.1, in rappresentanza della suddetta Banca, in forza dei poteri allo stesso spettanti come meglio precisati nella delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca del 22 Settembre 2011.

Detto componente, della cui identità personale, qualifica e poteri lo Notaio sono certo, mi chiede di ricevere presente atto con il quale, l' "IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A" o in forma abbreviata "IBL BANCA", come sopra rappresentato,

PREMESSO

- che in data 18 Aprile 2005 il Sig. Fabio Pieri nato a Roma il 4 Maggio 1970, codice fiscale PRI FBA 70E04 H501V, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato con l'attuale qualifica di Quadro Direttivo di IV livello;

- che in data 26 marzo 2007 la Sig.ra Anna Benaglia nata a Roma il 11 dicembre 1965, codice fiscale BNG NNA 65T51 H501Q, è stata assunta con contratto a tempo indeterminato con l'attuale qualifica di Quadro Direttivo di II livello;

- che i summenzionati dipendenti hanno tra le responsabilità e

funzioni loro assegnate quella di provvedere alla formalizzazione ed alla gestione dei rapporti in convezione con le Amministrazioni al fine del collocamento dei prodotti CQS e assimilabili, curando la contrattualizzazione e gli adempimenti amministrativi derivanti dagli accordi sottoscritti.

TUTTO CIO' PREMESSO

dichiara di conferire, come conferisce, procura speciale ai Sigg. Fabio Pieri ed Anna Benaglia, come sopra meglio identificati (di seguito i "Procuratori"), autorizzandoli a stipulare con qualsiasi Ente pubblico, Previdenziale e Società privata convenzioni per il collocamento del prodotto relativo ai finanziamenti per Cessione del Quinto dello Stipendio e forme giuridiche assimilate. Di tale stipula dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione Generale della Banca.

I Procuratori dovranno procedere alla sottoscrizione delle convenzioni di cui sopra rispettando le istruzioni e le condizioni stabilite, di volta in volta, in forma tassativa dalla Banca.

Il tutto con promessa di rato e valido di ogni attività posta in essere dai Procuratori nell'esecuzione dell'incarico nei limiti della presente procura.

Di quest'atto ho dato lettura al comparente, che lo approva e meco lo firma a margine e lo sottoscrive alle ore dieci e minuti dieci.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia



ed integrato di mio pugno per pagine quattro fin qui.

F.to: Mario Giordano; Andrea Panno. Segue sigillo.

Registrato in Roma 3 ottobre 2011..... al N. 3038 serie... 41.....

Copia conforme all'originale, firmato come per legge, che si rilascia

dal Notaio Andrea Panno, in fogli 14.000..... per uso ~~CONSTITUTIVO~~ **ALLEGATO**

Roma, il 6 ottobre 2011

